



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

## **Manuale**

**della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione  
(SEFRI) sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le  
costruzioni universitarie  
del 1° luglio 2020**

## Indice

<b>1</b>	<b>Aspetti generali.....</b>	<b>3</b>
1.1	Introduzione.....	3
1.2	Basi legali.....	3
1.3	Definizioni.....	3
1.3.1	Sussidi per gli investimenti edili.....	3
1.3.2	Sussidi per le spese locative.....	3
<b>2</b>	<b>Principi.....</b>	<b>3</b>
2.1	Doppio finanziamento.....	3
2.2	Formazione continua.....	4
2.3	Prestazioni a favore di terzi.....	4
2.4	Sviluppo sostenibile.....	4
2.5	Economicità.....	4
2.6	Posteggi secondo l'articolo 6 capoverso 2 OSCU.....	4
2.7	Superficie esterna sistemata secondo l'articolo 16 OSCU.....	5
2.8	Supplementi per l'arredo (CCC 9) secondo l'articolo 15 capoverso 1 OSCU.....	5
<b>3</b>	<b>Sussidi per gli investimenti edili.....</b>	<b>5</b>
3.1	Ordine di priorità.....	5
3.2	Procedura di presentazione della domanda.....	5
3.2.1	Domanda preliminare.....	5
3.2.2	Progetto di massima, fase SIA 31.....	6
3.2.3	Progetto definitivo, fase SIA 32.....	6
3.2.4	Modifica di progetto, fase SIA 51.....	7
3.2.5	Pagamenti parziali, fase SIA 52.....	7
3.2.6	Liquidazione finale, fase SIA 53.....	7
<b>4</b>	<b>Sussidi per le spese locative.....</b>	<b>7</b>
4.1	Requisiti.....	7
4.2	Procedura.....	7
4.3	Domanda.....	7
4.3.1	Conteggio.....	8
<b>5</b>	<b>Entrata in vigore e applicazione.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Contatti.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>10</b>
Allegato 1	Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili.....	10
Allegato 2	Modifica edilizia e mantenimento (art. 10 OSCU).....	11

## **1 Aspetti generali**

### **1.1 Introduzione**

Questo manuale precisa le disposizioni della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), dell'ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e dell'ordinanza del 23 novembre 2016 sui sussidi per le costruzioni universitarie (OSCU). Esso sostituisce l'omonimo manuale del 1° gennaio 2017.

### **1.2 Basi legali**

- Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)
- Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)
- Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2016 sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sui sussidi per le costruzioni universitarie, OSCU, RS 414.201.1)
- Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010)
- Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1)
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
- Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR, RS 172.216.1)
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
- Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0)
- Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2)
- Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC, RS 613.21)
- Legge del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF, RS 614.0)
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1)

### **1.3 Definizioni**

#### **1.3.1 Sussidi per gli investimenti edili**

Ai sensi della LPSU, per investimenti edili si intendono le spese sostenute dagli enti che hanno diritto ai sussidi per gli edifici delle università e delle scuole universitarie professionali, sempre che tali spese servano per assolvere i compiti definiti negli articoli 54 segg. LPSU.

#### **1.3.2 Sussidi per le spese locative**

Ai sensi della LPSU, per spese locative si intendono le spese sostenute dagli enti che hanno diritto ai sussidi per le superfici locate, sempre che tali spese servano per assolvere i compiti definiti negli articoli 54 segg. LPSU.

## **2 Principi**

### **2.1 Doppio finanziamento**

Secondo un principio associato della prassi federale in materia di sussidi, per un progetto indivisibile o per una parte specifica di un investimento non è possibile rivendicare risorse provenienti da diverse fonti di sovvenzionamento, dirette o indirette, della Confederazione. Se un investimento o una parte di esso è sovvenzionabile sulla base di più leggi, il sussidio è versato dall'ufficio federale competente per la

parte preponderante del progetto. Se l'ente che ha diritto ai sussidi chiede diverse sovvenzioni per lo stesso edificio è tenuto a comunicarlo a tutti gli uffici coinvolti.

Di conseguenza, conformemente alla LPSU, non possono essere accordati sussidi sotto forma di prestazioni complementari nei casi in cui i contributi versati da altre istanze di sussidio fossero inferiori all'importo massimo che potrebbe essere versato in virtù della LPSU.

Per il calcolo della sovvenzione vengono dedotti i seguenti apporti al capitale proprio: tutte le spese per cui la Confederazione o un'istituzione da essa finanziata (p. es. Fondo nazionale) ha versato sussidi.

## **2.2 Formazione continua**

La formazione continua non dà diritto ai sussidi.

Se si svolge durante il normale orario di lavoro la parte corrispondente viene dedotta dalle spese che danno diritto ai sussidi. Le formazioni continue che si svolgono di sera e nel fine settimana non comportano riduzioni dei sussidi.

Gli enti che hanno diritto ai sussidi rendono nota la percentuale della formazione continua. Possono scegliere liberamente come indicare tale percentuale purché i dati siano plausibili e verificabili.

## **2.3 Prestazioni a favore di terzi**

Le prestazioni a favore di terzi non danno diritto ai sussidi.

Gli enti che hanno diritto ai sussidi rendono nota la percentuale delle prestazioni a favore di terzi, che viene dedotta dalle spese che danno diritto ai sussidi. Possono scegliere liberamente come indicare tale percentuale purché i dati siano plausibili e verificabili.

## **2.4 Sviluppo sostenibile**

Lo sviluppo sostenibile è un mandato costituzionale basato sugli articoli 2 e 73 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999<sup>1</sup>.

Una valutazione della sostenibilità dei progetti va fornita per le differenti fasi della procedura.

In particolare bisognerà rispondere alle seguenti domande:

- Con quali strumenti / metodi<sup>2</sup> viene valutata la sostenibilità del progetto?
- Quali misure vengono adottate per raggiungere gli obiettivi prefissati?

Per rispondere a queste domande non ci sono prescrizioni di forma, il documento non dovrebbe però superare 2 pagine in formato A4.

## **2.5 Economicità**

Secondo gli articoli 1 e 7 LSu<sup>3</sup> possono essere sovvenzionate soltanto le spese indispensabili per la realizzazione del progetto d'investimento (principio di economicità).

Nel caso degli oggetti di locazione il vantaggio economico rispetto a un eventuale investimento deve essere giustificato su richiesta.

## **2.6 Posteggi secondo l'articolo 6 capoverso 2 OSCU**

Posteggi per disabili: i posteggi eseguiti secondo le esigenze delle autorità competenti sono sussidiabili.

Per ogni 10'000 m<sup>2</sup> di superficie utile lorda può essere sovvenzionato al massimo un posteggio per veicoli di servizio.

È sussidiabile unicamente la superficie del posteggio senza l'area di manovra.

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> La pubblicazione «Guide des outils d'évaluation de projet selon le développement durable Office fédéral du développement territorial (ARE), (2004)» fornisce indicazioni utili alla scelta di strumenti adatti. (disponibile in francese e tedesco: [www.aren.admin.ch](http://www.aren.admin.ch) >Media e pubblicazioni >Pubblicazioni >Sviluppo sostenibile)

<sup>3</sup> RS 616.1

È sussidiabile unicamente la superficie del posteggio senza l'area di manovra.

## **2.7 Superficie esterna sistemata secondo l'articolo 16 OSCU**

La superficie esterna sistemata viene calcolata moltiplicando il perimetro esterno dell'edificio per l'altezza del terreno finito a partire dalla quota inferiore delle fondazioni, al minimo però 4.00 metri dalla facciata.

Le superfici calpestabili dei tetti vegetalizzati e le terrazze sono sussidiabili come superfici esterne sistemate.

## **2.8 Supplementi per l'arredo (CCC 9) secondo l'articolo 15 capoverso 1 OSCU**

I supplementi per l'arredo (CCC 9) sono validi solo se tutto l'arredo viene acquistato nuovo. Se l'arredo esistente viene riutilizzato il supplemento viene ridotto in proporzione.

# **3 Sussidi per gli investimenti edili**

## **3.1 Ordine di priorità**

Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto nel limite dei crediti disponibili. Pertanto, l'articolo 13 LSu prevede l'istituzione di un ordine di priorità nel caso in cui le domande presentate o prevedibili superino i fondi a disposizione dell'autorità preposta ai sussidi. L'ordine di priorità ha lo scopo di garantire l'armonizzazione con il preventivo e il piano finanziario della Confederazione, di evitare un accumulo di domande inevase e di ridurre quelle in sospeso.

L'ordine di priorità indica l'aliquota di sussidio impiegata nel periodo di sussidio in corso, le domande considerate prioritarie e i progetti di costruzione che verranno probabilmente sovvenzionati nell'ambito dei fondi disponibili per il periodo di contribuzione corrente.

Il DEFR emana l'ordine di priorità con il piano di ripartizione definitivo, previa consultazione degli enti responsabili delle scuole universitarie, e la SEFRI lo invia a questi ultimi.

## **3.2 Procedura di presentazione della domanda**

La procedura di presentazione della domanda è articolata in diverse fasi, numerate a partire dal progetto di massima secondo le fasi di pianificazione definite nel regolamento SIA 112.

Ogni fase si conclude con una comunicazione scritta da parte della SEFRI. La documentazione per la fase successiva deve essere inoltrata solo dopo questa comunicazione.

Per i progetti il cui preventivo è inferiore a dieci milioni di franchi la domanda di sovvenzione può essere inoltrata direttamente nella fase di progetto (fase SIA 32).

### **3.2.1 Domanda preliminare**

#### **3.2.1.1 Programma degli spazi e bozza del programma di concorso**

La domanda preliminare, presentata in generale se i costi complessivi di un progetto raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, serve a informare tempestivamente la SEFRI sul progetto di costruzione previsto. La domanda preliminare non è considerata una domanda di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia cartacea e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase domanda preliminare)
- 02 lista dei documenti (fase domanda preliminare), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici totali secondo la categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

Se viene organizzato un concorso di architettura il programma del concorso, il programma degli spazi e il regolamento del concorso devono essere approvati prima della pubblicazione del bando di concorso o dell'avviso di gara per la scelta dell'impresa generale. L'inoltro del programma di concorso non è considerato una domanda di sussidio.

La fase «Domanda preliminare» si conclude con un parere della SEFRI.

### **3.2.1.2 Risultato del concorso di architettura**

Se un rappresentante della SEFRI partecipa al concorso in qualità di esperto senza diritto di voto, la somma dei premi del concorso dà diritto a sovvenzioni.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia cartacea e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase risultato del concorso di architettura)
- 02 lista dei documenti (fase risultato del concorso di architettura), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici totali secondo categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

Il progetto vincitore del concorso viene sottoposto all'Ufficio delle costruzioni universitarie (UCU) per consultazione.

L'analisi dell'esperto incaricato dall'UCU viene trasmessa al richiedente in maniera digitale o nel corso di una riunione specifica.

### **3.2.2 Progetto di massima, fase SIA 31**

Se i costi complessivi superano i dieci milioni di franchi il richiedente deve presentare un progetto di massima, il progetto di massima viene sottoposto, dopo la valutazione da parte dell'UCU, alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie che dà il suo parere in merito.

L'inoltro del progetto di massima determina l'inizio della domanda ufficiale di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in due copie per posta e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase progetto di massima)
- 02 lista dei documenti (fase progetto di massima), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 04 preventivo
- 05 superfici e volumi secondo la norma SIA 416

Se il luogo dove è previsto di realizzare il progetto di costruzione fa parte dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) dell'Ufficio federale della cultura, va inoltrata una copia supplementare dei documenti (<http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=it>).

Se si desidera un'indicazione non vincolante del sussidio federale approssimativo occorre richiederlo espressamente.

La fase «Progetto di massima» si conclude con un parere della SEFRI.

### **3.2.3 Progetto definitivo, fase SIA 32**

Il progetto definitivo funge da base per il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e del sussidio federale assegnato tramite decisione.

L'importo definitivo del sussidio federale è calcolato solo dopo l'esecuzione del progetto.

Se un progetto i cui costi sono inferiori a dieci milioni di franchi viene presentato senza progetto di massima, ciò costituisce una domanda di sussidio.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia per posta e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (fase progetto)
- 02 lista dei documenti (fase progetto), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 04 preventivo
- 05 superfici e volumi secondo la norma SIA 416

La fase «Progetto definitivo» si conclude con la decisione di assegnazione della SEFRI.

### **3.2.4 Modifica di progetto, fase SIA 51**

Le modifiche di progetto che determinano spese supplementari rilevanti ai fini dei sussidi oppure modifiche importanti del programma di ripartizione dei locali necessitano l'approvazione scritta della SEFRI prima di essere attuate.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia per posta e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda (modifica di progetto)
- 02 lista dei documenti, allegare i documenti richiesti
- 04 preventivo

La SEFRI esprime un parere sulle modifiche di progetto.

### **3.2.5 Pagamenti parziali, fase SIA 52**

Per il versamento dei pagamenti parziali occorre un'apposita domanda, che va presentata entro la fine di ottobre dell'anno in corso se si vuole ottenere il pagamento nello stesso anno.

Il seguente documento può essere scaricato all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e deve essere debitamente compilato e inviato in un'unica copia per posta e in formato elettronico:

- 06 modulo per il pagamento parziale e la liquidazione degli investimenti edili

La fase si conclude con un eventuale pagamento parziale.

### **3.2.6 Liquidazione finale, fase SIA 53**

Questa fase viene iniziata solo dopo l'inoltro da parte del richiedente del conteggio finale.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia per posta e in formato elettronico:

- 02 lista dei documenti (fase conteggio finale), allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)
- 06 modulo per il pagamento parziale e la liquidazione degli investimenti edili

La fase si conclude con il versamento finale.

## **4 Sussidi per le spese locative**

### **4.1 Requisiti**

Il sussidio federale viene versato non prima che sia stata presentata la domanda con tutta la documentazione del caso e che abbia inizio l'utilizzo per l'insegnamento e la ricerca; lo stesso vale per le relative superfici affittate a posteriori.

L'eventuale scioglimento del rapporto di locazione deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla SEFRI.

### **4.2 Procedura**

La procedura si articola in due fasi: presentazione della domanda e conteggio delle spese locative.

La presentazione della domanda avviene una sola volta mentre il conteggio delle spese locative viene effettuato ogni anno.

#### **4.2.1 Domanda**

Per poter presentare la domanda occorre che vi sia un contratto di locazione firmato.

I seguenti documenti possono essere scaricati all'indirizzo [www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie](http://www.sbf.admin.ch/costruzioniuniversitarie) e devono essere debitamente compilati e inviati in un'unica copia per posta e in formato elettronico:

- 01 modulo di domanda

- 02 lista dei documenti, allegare i documenti richiesti
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione)

#### **4.2.2 Conteggio**

Il conteggio deve essere inviato ogni anno al più tardi alla fine di giugno.

Per ogni scuola universitaria occorre inviare i seguenti documenti corredati da un elenco di tutti gli oggetti locativi (affitto annuo superiore a 300 000 franchi):

- 07 riassunto delle spese locative della scuola universitaria
- 03 lista dei locali con indicazione delle superfici dei locali e della categoria di costo in base alla lista dei tipi di locali 03a (autodichiarazione) solo in caso di cambiamenti delle superfici affittate
- eventuali altri dati richiesti nella decisione d'assegnazione.

La SEFRI conteggia i sussidi per gli investimenti edili fino alla fine dell'anno in corso.

### **5 Entrata in vigore e applicazione**

Il presente manuale entra in vigore il 1° luglio 2020.

Esso sostituisce il manuale della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie del 1° gennaio 2017.

Berna, 26 giugno 2020

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Martina Hirayama  
Segretaria di Stato



## 6 Contatti

Per maggiori informazioni rivolgersi all'unità Edilizia universitaria:

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Edilizia universitaria

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna

058 462 09 47

Responsabili di progetto per le scuole universitarie:

Philippe Béguelin      058 464 97 50      UZH, ZFH, UNISG, OST, FHGR, UNILU, FHZ

Karin Gallati Baldy    058 462 96 68      UNIL, UNIGE, UNINE, UNIBAS, FHNW

Marco Müller            058 462 07 29      USI, SUPSI, UNIFR, HES-SO, FS-CH

Urs Zemp                058 462 76 30      UNIBE, BFH

## 7 Allegati

### Allegato 1

### Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili

#### Procedura di assegnazione dei sussidi per gli investimenti edili secondo la LPSU e fasi secondo la norma SIA 112

Fasi di progetto secondo la norma SIA 112	Richiedente	SEFRI	UCSU	Consiglio delle scuole universitarie
31 Progetto di massima	Domanda preliminare (DP) (progetti a partire da 10 mio)	Conferma di ricevuta della DP Parere relativo alla DP		
	Concorso	Conferma di ricevuta del dossier di concorso Parere relativo al concorso	Analisi risultato del concorso	
	Inoltro del progetto di massima (PM)	Conferma di ricevuta del PM e autorizzazione d'inizio della costruzione Parere relativo al PM	Perizia	Risoluzione
32 Progetto definitivo	Inoltro del progetto definitivo (PD)	Conferma di ricevuta del PD e autorizzazione d'inizio della costruzione		
33 Procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione		Decisione di assegnazione		
41 Gara d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	Notifica di modifica di progetto (MP)	Approvazione MP		
51 Progetto esecutivo				
52 Esecuzione	Domanda di acconto per progetti pluriennali possibile secondo stato dei lavori	Acconti		
53 Messa in esercizio, conclusione	Inoltro liquidazione finale	Decisione di liquidazione		
		Liquidazione finale		
61 Esercizio	Esercizio durante il periodo di destinazione vincolata			
62 Sorveglianza controllo mantenimento	Annuncio di cambiamenti d'uso durante il periodo di destinazione vincolata	Eventualmente Decisione di rimborso		
63 Manutenzione	Rimborso			

**Allegato 2****Modifica edilizia e mantenimento  
(art. 10 OSCU)**

Sovvenzionabile	<b>Modifica</b>	<b>Intervenire sull'opera al fine di adattarla a esigenze essenzialmente nuove</b>
	Trasformazione	Adattare a nuove esigenze di utilizzo con interventi sostanziali sull'opera
	Ampliamento	Adattare un'opera a nuove esigenze di utilizzo con l'aggiunta di nuove parti dell'opera
Non sovvenzionabile	<b>Mantenimento</b>	<b>Preservare o ripristinare un'opera senza modificarne sostanzialmente i requisiti</b>
	Manutenzione	Preservare l'efficienza funzionale con provvedimenti semplici e regolari
	Ripristino	Ripristinare per un periodo determinato la sicurezza e l'efficienza funzionale
	Rinnovo	Ripristinare un'intera opera o parti di essa in uno stato paragonabile a quello della costruzione originale
	Adattamento	Adattare un'opera a nuove esigenze, ma senza interventi sostanziali